

RICHIESTA TESSERA DI RICONOSCIMENTO (D.P.R. 28-7-1967, n. 851)

Il sottoscritto _____ Titolo accad. _____

Grado o qualifica _____

In attività di servizio _____ Tel. Ufficio _____

Data di assunzione o di Arruolamento _____ Scadenza vincolo _____
(per chi non è di ruolo o in spe)

titolare di pensione _____ cert. d'iscriz.n. _____

CHIEDE LA TESSERA

per se medesimo _____ rel.ne di parentela _____

Nato a _____ (prov ..) il _____ stato civile _____ senza prole minore
con prole minore

Residente a _____ (prov ..) Via _____ n. _____

Statura _____ capelli _____ occhi _____ segni part. _____

Esiste provvedimento di separazione legale o consensuale (si o no) _____

Tessera che si versa 0 _____ n. _____ In data _____
smarrita mod. _____

Rilasciata da _____

Chiede che la tessera sia resa valida per l'espatrio e dichiara che nei riguardi della persona per cui viene inoltrata la richiesta non ricorrono le condizioni ostantive al rilascio del passaporto di cui all'art. 3 lettera a, b, c, d, e, f, g. della legge 21-11-1967 n. 1185.

(firma del coniuge) (1)

(firma del figlio maggiorenne)

(firma del richiedente)

La firma sul presente modulo di richiesta e sulla fotografia da conservare agli atti è/sono stat__ apposte in mia presenza, ai sensi degli art.38,46,47,48 D.P.R. 2000/445

Documento del richiedente _____

Documento del coniuge _____

Documento del figlio _____



Bologna, li _____

(firma del pubblico ufficiale)

(1) Vedasi punto 4 delle avvertenze

SPAZIO RISERVATO ALL'UFFICIO

Rilasciata tessera mod. AT n. _____ BT. n. _____

Del _____

- 1) Per il rilascio della tessera occorrono due fotografie a capo scoperto di recente posa (per i militari è prescritta la fotografia in uniforme, se in servizio, in abiti civili, se in congedo). Una delle fotografie, incollata su un foglio senza intestazione, va firmata dall'interessato; il pubblico ufficiale, dietro esibizione di valido documento di riconoscimento vi appone il timbro tondo; riporta i dati anagrafici dell'effigiato e sottoscrive il foglio. Qualora non venga esibito il documento o non sia presente l'interessato, la fotografia va autenticata e munita di bollo.
- 2) La validità della tessera, per chi non ha ancora soddisfatto gli obblighi di leva non può superare il periodo di un anno; la data della visita di leva, i ritardi o rinvii del servizio devono risultare da documento rilasciato da Autorità Militare o da autocertificazione.
- 3) I figli che abbiano compiuto gli anni ventuno hanno diritto alla tessera, solo se permanentemente inabili al lavoro o in godimento di pensione di reversibilità.
- 4) Non occorre l'autorizzazione del giudice tutelare per il rilascio di tessera, valida per l'espatrio: a favore dei figli minori che abbiano l'assenso dei genitori che esercitano la patria potestà o della persona che esercita la tutela; a favore del genitore con prole minore quando questi sia vedovo o unico genitore naturale, ovvero abbia l'assenso dell'altro genitore legittimo da cui non sia legalmente separato e che dimori nel territorio della Repubblica.
- 5) La richiesta di tessera del personale in servizio deve essere trasmessa, con lettera, dall'ufficio di appartenenza; quella del personale in quiescenza può essere presentata personalmente dall'interessato o inviata sia posta che tramite persona delegata, ma in quest'ultimi casi la richiesta deve essere corredata dal certificato di esistenza in vita non in bollo).
- 6) La trascrizione delle variazioni o della convalida quinquennale sulla tessera va effettuata, per il personale in servizio, dall'ufficio dal quale esso dipende, per il personale in quiescenza dal medesimo ufficio che provvede al rilascio nella circoscrizione ove risiede l'interessato.
- 7) In caso di smarrimento della tessera deve esserne fatta circostanziata denuncia alle autorità di pubblica sicurezza o alle autorità diplomatiche consolari e copia autenticata della denuncia deve essere presentata alla propria amministrazione per il rilascio del nuovo documento.
- 8) I capi ufficio curano la restituzione delle tessere dei propri dipendenti e loro familiari, per il successivo inoltro agli uffici che le hanno rilasciate, oltre che nei casi previsti dagli articoli 4 e 5 del D.P.R. n. 851/67, nel caso di collocamento a riposo con diritto a pensione, per le prescritte variazioni.
- 9) Analogamente a quanto stabilito per l'espatrio dei titolari di passaporto ordinario, il soggiorno per turismo nei paesi consentiti (Austria, Belgio, Francia, Grecia, Lussemburgo, Malta, Norvegia, Olanda, Germania, Portogallo, Spagna, Svizzera e Turchia) non può superare il periodo di tre mesi; il soggiorno superiore a tre mesi, anche per motivi di servizio, deve essere autorizzato dai locali organi di polizia.
- 10) Le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia (articolo 26, comma 1°, Legge 4 gennaio 1968, n. 15).

PER RICEVUTA

PER PRESA VISIONE

Bologna, li _____

(firma del richiedente)